

Legge regionale 12 febbraio 2001 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

**Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.**

**Art. 3**

*(Esclusioni)(1)*

**1.** Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, nonché le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

(2)

**2.** È fatta salva la vigente normativa nazionale e regionale in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale, nonché di autorizzazione integrata ambientale.

**3.**

( ABROGATO )

(3)

Note:

**1** Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 13/2009

**2** Integrata la disciplina del comma 1 da art. 54, comma 1, L. R. 19/2012

**3** Comma 3 abrogato da art. 37, comma 1, lettera u), L. R. 34/2017